

Sentenza n. 241 del 2 luglio 2008

Materia: Tutela dell'ambiente.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: Articoli 3 e 97 della Costituzione.

Ricorrente: Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce

Oggetto: Illegittimità costituzionale di tre leggi regionali della regione Puglia. Legge regionale 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Rizzo"). Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento"). Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione del Parco naturale regionale "Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase").

Esito: Infondatezza delle questioni sollevate.

Estensore: Domenico Ferraro

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sospetta, della legittimità costituzionale di tre leggi della Regione Puglia: l.r. 20/2006, l.r. 30/2006, l.r. 13/2007. Il TAR, preso atto che numerosi soggetti, titolari di diritti su beni immobili, ricadenti in aree all'interno dei Parchi naturali istituiti con le anzidette leggi regionali, hanno impugnato gli atti relativi al procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi citati. Il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale affermandone il contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto essi sarebbero viziati da irragionevolezza e sarebbero lesivi del principio di buona amministrazione. Si tratta di atti pertinenti al procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi richiamati. Infatti essi sarebbero stati approvati da parte del Consiglio regionale pugliese senza che si fosse adeguatamente tenuto conto di quanto, in precedenza stabilito dal medesimo TAR, con taluni provvedimenti giurisdizionali, in merito alle modalità di attivazione, nel corso delle fasi amministrative rispettivamente preordinate alla istituzione dei singoli Parchi naturali, del contraddittorio con i soggetti interessati. La Corte costituzionale, in primo luogo, ricostruisce il quadro della disciplina regionale della Puglia in tema di istituzioni di parchi naturali, con particolare riferimento alla disciplina dei procedimenti previsti, per legge regionale, per la costituzione di parchi ed aree naturali protette. Tale modello procedimentale è stato, peraltro, oggetto di revisione da parte del legislatore regionale pugliese, nel senso di prevedere un procedimento più snello e questo proprio successivamente alla emissione da parte del TAR dei provvedimenti

giurisdizionali della cui mancata osservanza da parte del medesimo legislatore, in occasione della adozione delle tre leggi regionali censurate, tale organo giurisdizionale si lamenta. Considerato che diversi soggetti proprietari, o comunque titolari di diritti di godimento, di beni siti all'interno del perimetro dei tre parchi definiti con le leggi censurate hanno impugnato, ciascuno per quanto di specifico interesse, gli atti delle conferenze dei servizi rispettivamente preordinate alla istituzione dei parchi naturali "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", "Litorale di Ugento" e "Costa di Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase", nonché degli atti preparatori e consequenziali alle predette conferenze, comprese le determinazioni assunte dalla Giunta regionale in ordine alla individuazione dello schema di disegno di legge da inviare e sottoporre al Consiglio regionale per la sua approvazione. Nel corso di tali controversie il TAR ha sollevato le questioni di costituzionalità. Nel merito, secondo la Corte costituzionale, la questione non è fondata. Il TAR rimettente, infatti, nel dubitare della legittimità costituzionale delle tre leggi censurate, afferma che le stesse sarebbero irragionevoli e non rispettose del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, violando, pertanto, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale, nell'approvarle, non avrebbe tenuto conto del fatto che la propedeutica fase amministrativa, indirizzata alla istituzione delle tre aree protette, non si era svolta nel rispetto delle regole procedurali dettate dal medesimo TAR con le quattro sentenze n. 1184, n. 1185, n. 1186 e n. 1187 del 2006. Secondo la Corte costituzionale tale tesi non può essere condivisa. Per ciò che concerne la lesione dell'articolo 97 della Costituzione, la disposizione richiamata non riguarda il dedotto profilo di incostituzionalità. La Corte costituzionale ricorda che il precetto relativo al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, espresso dall'articolo 97 della Costituzione è applicabile esclusivamente all'amministrazione, essendo qui, invece, in discussione non il contenuto di una disposizione legislativa che imponga un determinato comportamento alla pubblica amministrazione ma esclusivamente l'andamento di un'attività che, nel suo complesso, è riferibile allo svolgimento della funzione legislativa. Pertanto, l'articolo 97 della Costituzione costituisce parametro di legittimità costituzionale di una disposizione legislativa che venga a regolare una procedura amministrativa, ma non può essere invocato per valutare il corretto svolgimento di un iter procedimentale legislativo. La Corte costituzionale ricorda che la funzione legislativa, anche regionale, può essere condizionata solo con disposizioni che traggano direttamente la loro origine dalla Costituzione, ed esclude pertanto la possibilità che un siffatto vincolo possa derivare da decisioni assunte in sede giurisdizionale. La Corte costituzionale sottolinea inoltre che la materia non può essere disciplinata solamente con provvedimenti amministrativi, in quanto nella legge quadro statale sulle aree protette, la 394/1991 è espressamente previsto, all'articolo 23, il principio fondamentale che sia una legge regionale ad istituire il parco naturale regionale. Ugualmente, non può affermarsi che, in deroga al generale principio della modificabilità della legge anteriore da parte della posteriore, la legge

successiva non possa innovare i modelli procedurali amministrativi previsti da leggi precedenti. Si tratta di principi ribaditi, anche di recente, nella sentenza 267/2007, nella quale si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di leggi-provvedimento, come già affermato nella sentenza 347/1995. La legittimità di questo tipo di leggi deve, quindi, essere valutata in relazione al loro specifico contenuto. In considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio la legge-provvedimento è, conseguentemente, soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo. Ma tali profili non sono stati motivatamente sottoposti al giudizio della Corte. La Corte costituzionale, pertanto, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia n. 20/2006, 30/2006, 13/2007.